



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –**

**20129 Milano**

Oggetto: ricorso presentato dal sig. Achille CENTORAME, n. 30.08.1967 a Chieti, res. Pescara, Via Monte Velino 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Barone per procura in atti, nei confronti:

- 1) della Commissione Arbitrale Federale (CAF);
- 2) del Consiglio Federale (CF);
- 3) della Federazione Scacchistica Italiana (FSI),

per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- a) del verbale del Consiglio Federale in data 12.10.2024, relativamente al punto 11;
- b) della delibera n. 78/2024 della Commissione Arbitrale Federale;
- c) della proposta della Commissione Arbitrale Federale di cancellazione del sig. CENTORAME dall'albo arbitrale per la durata di 8 anni, ratificata dal Consiglio Federale con verbale in data 12.10.2024 (delibera n. 78/2024), oltre che di ogni ulteriore atto connesso, eventualmente lesivo della posizione del ricorrente.

## **FATTO**

In data 20.11.2024 l'Arbitro Candidato Nazionale (ACN) sig. Achille CENTORAME ha presentato ricorso al Giudice Sportivo Nazionale, lamentando di essere stato cancellato dall'albo arbitrale per anni 8, tramite i provvedimenti indicati in oggetto, a causa di presunte negligenze a lui addebitabili nel corso dell'evento CIS Under 18 Campionato Regionale Abruzzo, organizzato dal circolo abruzzese ASD Scacchistica Enrico di Ciò in località Tocco da Casauria (Pe) in data 01.09.2024.

Tali negligenze sarebbero consistite: a) nell'aver consentito che il torneo si svolgesse in luogo inadatto, in condizioni di scarsa sicurezza e non consone al gioco degli scacchi; b) nel non aver compilato correttamente il verbale del torneo, senza dare atto dei provvedimenti presi, quali le modifiche al tempo di riflessione e alla formula di gioco.

Il ricorrente, che ha prodotto documentazione, ha lamentato la violazione dell'art. 48 Regolamento Organico Federale (ROF) e dell'art. 19 Statuto Fsi, il mancato rispetto



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

del diritto di difesa, il difetto di prova in ordine alle presunte negligenze addebitategli, l'irragionevolezza e la non proporzionalità della sanzione irrogatagli.

Il Giudice Sportivo Nazionale, con il provvedimento che ha fissato la data della decisione sul ricorso, ha cautelatamente sospeso gli atti impugnati.

La Federazione Scacchistica Italiana (FSI), con il patrocinio dell'Avv. Giampaolo Torselli, ha depositato memoria in data 13.01.2025 e allegato documentazione, chiedendo respingersi il ricorso avversario.

CENTORAME ha depositato in data 15.01.2025 ulteriore memoria, con documentazione allegata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come si evince dalla “proposta” CAF in data 01.10.2024, a firma del Presidente Francesco De Sio, avente per oggetto “richiesta radiazione” e indirizzata al Presidente FSI e ai Consiglieri Federali FSI, due sono i profili addebitati all'ACN sig. Achille CENTORAME: 1) aver omesso di verbalizzare le decisioni prese, incidenti sullo svolgimento del gioco, quali la riduzione del tempo di riflessione e l'introduzione del “round robin” (originariamente non previsto) in considerazione del numero di squadre iscritte, nonché aver omesso di indicare il nominativo del proprio collaboratore; 2) aver consentito lo svolgimento del torneo in una sede inappropriata.

Ciò in occasione dell'evento “CIS Under 18 Campionato Regionale Abruzzo”, organizzato dal circolo abruzzese ASD Scacchistica Enrico di Ciò in località Tocco da Casauria (Pe) il 01.09.2024.

Il primo addebito è fondato: lo stesso ricorrente ammette la carente compilazione del verbale, sotto i profili contestati dalla CAF (cfr. pag. 10 del ricorso).

Sul secondo addebito, occorre rilevare come non sia stato compiutamente rispettato, da parte della CAF e del Consiglio Federale, il principio del contraddittorio, con la conseguente compromissione del diritto di difesa di CENTORAME.

Non è sufficiente, a tali fini, che la CAF abbia trasmesso a CENTORAME le mail con cui due genitori di partecipanti al torneo lamentavano l'inadeguatezza della sede di



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

gioco, (il torneo si è svolto all'esterno di un frantoio e, secondo gli esponenti, sarebbe stato disturbato, oltre che dalle condizioni afose, da miasmi provenienti appunto dal frantoio; non sarebbero state inoltre garantite le necessarie condizioni di sicurezza), nonché le mail dei sigg.ri Biagioli (Fiduciario degli Arbitri Area Abruzzo-Lazio) e Maione (Responsabile della Commissione Calendario), con l'invito a presentare osservazioni: sarebbe stato necessario trasmettere all'incolpato anche gli esiti dell'istruttoria svolta, con la chiara descrizione degli addebiti e la motivazione della richiesta di cancellazione dall'albo.

Il diritto di difesa, infatti, deve esercitato non tanto, e non solo, su esposti, denunce ecc., fondati o meno, ma sulla sintesi che ne fa l'organo deputato a svolgere l'istruttoria, attraverso l'elaborazione dell'atto con cui vengano definitivamente individuati gli aspetti non corretti della condotta dell'incolpato, e chiesta l'applicazione delle sanzioni (che devono essere proporzionate alla condotta contestata).

Di conseguenza, la “proposta” CAF 01.10.2024 avrebbe dovuto preliminarmente essere comunicata a CENTORAME, in modo da consentire a quest'ultimo una compiuta difesa, anche in punto “proporzionalità” delle sanzioni richieste, e anche sugli ulteriori elementi istruttori acquisiti (le dichiarazioni della sig.ra Rosini – all. 6 alla memoria difensiva FSI – sono rimaste sconosciute all'incolpato).

Lo stesso art. 59 comma 3 lett. c Regolamento Settore Arbitrale (RSA) dispone: “...l'adozione dei provvedimenti di maggiore gravità di cui alle lettere da (d) a (f) è riservata alla CAF, che ne darà comunicazione all'interessato...”, si intende, per quanto riguarda la misura di maggiore gravità, ovvero la cancellazione dagli albi, prima della ratifica da parte del Consiglio Federale, prevista ex art. 47 comma 2 RSA.

Occorre anche osservare come, sotto il profilo probatorio, la situazione non sia chiara: le mail di rimostranze verso l'operato di arbitro e organizzatori sono datate oltre 20 gg. dopo il termine del torneo, e le foto prodotte non dimostrano compiutamente le contestazioni avanzate nei confronti dell'arbitro.

L'addebito n. 2 deve essere quindi annullato, poichè adottato sulla base di presupposti non sufficientemente provati, e in assenza della necessaria tutela del diritto di difesa dell'incolpato: diritto di difesa che, se compiutamente esercitato, non si esclude avrebbe potuto condurre a differenti decisioni da parte del Consiglio Federale e/o della stessa CAF.



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'addebito n. 1 è invece, come detto, esplicitamente riconosciuto da CENTORAME, e per esso non valgono le considerazioni di cui sopra: se anche il ricorrente avesse potuto esercitare il diritto di difesa sulla base della “proposta” CAF in data 01.10.2024, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza sostanziale.

Gli altri motivi di ricorso sono infondati: in particolare, il ricorrente non possiede alcuna legittimazione ad impugnare il verbale del Consiglio Federale per asserite irregolarità nella convocazione del Consiglio stesso, o nella formazione dell'ordine del giorno, né il CF ha esorbitato dai suoi poteri ratificando la cancellazione dall'albo arbitrale proposta dalla CAF e nel contempo specificandone la durata (in senso più favorevole al soggetto sanzionato, rispetto alla proposta).

Circa la sanzione applicata, questa risulta evidentemente sproporzionata in rapporto alla violazione accertata.

Occorre però valutare, nella graduazione della sanzione, che CENTORAME era già stato, in passato, oggetto di svariati provvedimenti “tecnici” quali: a) rilievo scritto per aver arbitrato in stato di inattività il torneo di Basciano (TE) del 26.03.2017; contestualmente riammesso in attività (delibera CAF del 09.04.2017); b) sospensione cautelativa fino al 15.10.2022 in attesa disposizioni della Procura federale per infrazione dell'etica sportiva dell'arbitro; c) divieto di designazione per 6 mesi dal 16.07.2023 per la mancata omologazione di quattro tornei giovanili; d) divieto di designazione come Arbitro Principale per tre tornei dal 25.03.2024 per aver ammesso un giocatore straniero al Campionato Provinciale (ottavi del CIA) di Pescara 2024 causandone la non omologazione.

In considerazione di ciò, e considerato il “pregresso” del ricorrente, si ritiene equa e proporzionata la sanzione di **cancellazione dall'albo per anni 1 (uno)**, ex art. 59 comma 2 lett. f RSA, avendo comunque CENTORAME dimostrato sostanziale negligenza nell'espletamento dei suoi compiti, ed essendo già stato oggetto di provvedimenti tecnici di divieto di designazione “*per un totale di non meno di sei mesi*”.

Il provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati deve essere revocato.

Nulla per le spese.



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

P.Q.M.

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

In parziale accoglimento del ricorso, **riduce** la sanzione a carico dell'ACN sig. Achille CENTORAME ad **anni 1 (uno) di cancellazione dall'albo**; revoca il provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati; nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica per quanto di competenza.

Milano, 17.01.2025

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele  
Vinciguerra**